

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-02-2000
REGIONE UMBRIA

**"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei
freschi e conservati"**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9
del 25 febbraio 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

ARTICOLO 2

(Raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concreescenti non separabili che superino tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

ARTICOLO 3

(Proprietari e conduttori di fondi)

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.

3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui deve essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il comune medesimo.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese sostenute dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

ARTICOLO 6

(Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. E' altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.

4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

ARTICOLO 7

(Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

ARTICOLO 8

(Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

ARTICOLO 9

(Controlli sanitari)

1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'Ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

ARTICOLO 10

(Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14 della presente legge.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

TITOLO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

ARTICOLO 11

(Commercializzazione delle specie di funghi)

1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO 12

(Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO III NORME COMUNI E FINALI

ARTICOLO 13

(Vigilanza)

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

ARTICOLO 14

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire 100.000 a lire 300.000, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da lire 200.000 a lire 600.000; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 900.000, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di lire 50.000;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;

f) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

g) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6: da lire 100.000 a lire 300.000;

h) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione amministrativa è maggiorata di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;

l) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 50.000 a lire 150.000;

m) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 50.000 a lire 150.000;

n) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da lire 200.000 a lire 600.000;

o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da lire 50.000 a lire 150.000;

p) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire 600.000.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune competente per territorio.

4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all'esistente Cap. 4176 del bilancio di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif. Bilancio Pluriennale 2242031.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 16

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.

Note:

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

—

di iniziativa dei Consiglieri Mazzocchi, Sbrenna e Paganelli, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 luglio 1996, atto consiliare n. 562 (VIa Legislatura).

— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente “Affari economici”, il 19 luglio 1996.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Rosi, deliberazione n.117 del 21 gennaio 1997, atto consiliare n. 783 (VIa legislatura).

— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente “Affari economici”, il 30 gennaio 1997.

— Effettuato sull'atto un Convegno-Partecipativo pubblico che si è svolto ad Umbertide (PG), Abazia di Montecorona il 23 novembre 1997.

— Riassegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanente IIa “Attività economiche — Assetto e utilizzazione del territorio — Ambiente e infrastrutture — Formazione professionale”, l'8 gennaio 1998.

—

Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 16 novembre 1999, con parere e relazione del Presidente Brozzi, scegliendo come testo base quello proposto dalla Giunta regionale (atto n. 783-562/bis).

—

Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 17 gennaio 2000, deliberazione n. 769.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 14 febbraio 2000.

AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all'art. 1, comma unico:

- La legge 23 agosto 1993, n. 352 recante "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", è pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 1993.

Nota all'art. 5, comma 1:

- Il testo dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" (pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è il seguente:

"Art. 115. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).

1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.

2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini".

Nota all'art. 6, comma 1:

- Il testo dell'art.6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (si veda la nota all'art. 1, comma unico), è il seguente:

"Art. 6.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari".

Nota all'art. 9, comma 1:

- Il D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 recante "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", è pubblicato nella G.U. n. 212 dell'11 settembre 1995.

Nota all'art. 10, comma 2:

- La legge regionale 21 ottobre 1981, n.69 recante "Norme sul sistema formativo regionale" (pubblicata nel B.U.R. n.58 del 26 ottobre 1981), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 agosto 1983, n.30 (in B.U.R. n.54 del 18 agosto 1983), 12 marzo 1984, n.16 (n. B.U.R. n.21 del 14 marzo 1984), 26 aprile 1985, n.33 (in B.U.R. n.46 del 2 maggio 1985), 13 gennaio 1990, n. 1 (in B.U.R. n.3 del 17 gennaio 1990), 28 maggio 1991, n.14 (in B.U.R. n.28 del 5 giugno 1991), 18 dicembre 1998, n.47 (in B.U.R. n.77 del 23 dicembre 1998) e 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999).

Nota agli artt. 11, comma 1, e 12, comma unico:

- Si riporta l'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 (si veda la nota all'art. 9, comma 1):

"Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

- 1) *Agaricus arvensis*;
- 2) *Agaricus bisporus*;
- 3) *Agaricus bitorquis*;
- 4) *Agaricus campestris*;
- 5) *Agaricus hortensis*;
- 6) *Amanita caesarea*;
- 7) *Armillaria mellea*;
- 8) *Auricularia auricularia judae*;
- 9) *Boletus aereus*;
- 10) *Boletus appendicolatus*;
- 11) *Boletus badius*;
- 12) *Boletus edulis*;
- 13) *Boletus granulatus*;
- 14) *Boletus impolitus*;
- 15) *Boletus luteus*;
- 16) *Boletus pinicola*;
- 17) *Boletus regius*;
- 18) *Boletus reticulatus*;
- 19) *Boletus rufa*;
- 20) *Boletus scabra*;
- 21) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 22) *Clitocybe geotropa*;
- 23) *Clitocybe gigantea*;
- 24) *Craterellus cornucopioides*;
- 25) *Hydium repandum*;
- 26) *Lactarius deliciosus*;
- 27) *Leccinum* (tutte le specie);

- 28) *Lentinus edodes*;
- 29) *Macrolepiota procera*;
- 30) *Marasmius oreades*;
- 31) *Morchella* (tutte le specie);
- 32) *Pleurotus cornucopiae*;
- 33) *Pleurotus eryngii*;
- 34) *Pleurotus ostreatus*;
- 35) *Pholiota mutabilis*;
- 36) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 37) *Psalliota bispora*;
- 38) *Psalliota hortensis*;
- 39) *Tricholoma columbetta*;
- 40) *Tricholoma equestre*;
- 41) *Tricholoma georgii*;
- 42) *Tricholoma imbricatum*;
- 43) *Tricholoma portentoso*;
- 44) *Tricholoma terreum*;
- 45) *Volvariella esculenta*;
- 46) *Volvariella valvacea*;
- 47) *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
- 48) *Pleurotus eringii*;
- 49) *Stropharia rugosoannulata*".

Note all'art. 13, commi 1 e 3:

- La legge regionale 22 febbraio 1994, n.4 recante "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica", è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 2 marzo 1994.

- Il testo dell'art.138 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (pubblicato nella G.U. n.146 del 26 giugno 1931), è il seguente:

"138. (art. 139 T.U. 1926).

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto".

- La legge regionale 30 maggio 1983, n.15 recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati”, è pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983.

- La legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 recante “Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi”, è pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 9 luglio 1984.

Nota all'art. 14, comma 2, lett. n) e o):

- Per il testo dell'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, si veda la nota all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 15, comma 3:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante “Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:

"Art. 5. Leggi regionali di spesa.

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.

Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio".

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 febbraio 2000

BRACALENTE

ALLEGATO 1:

ALLEGATO

Tabella "A"

- *Agaricus arvensis*
- *Agaricus bisporus*
- *Agaricus bitorquis*
- *Agaricus campestris*
- *Agaricus hortensis*
- *Agaricus macrosporus*
- *Amanita caesarea*
- *Auricularia auricola judae*
- *Boletus aereus*
- *Boletus appendiculatus*
- *Boletus badius*
- *Boletus edulis*
- *Boletus granulatus*
- *Boletus impolitus*
- *Boletus lepidus*
- *Boletus luteus*
- *Boletus pinicola*

- *Boletus regius*
- *Boletus reticulatus*
- *Boletus rufa*
- *Boletus scabra*
- *Clitocybe geotropa*
- *Clitocybe gigantea*
- *Hygrophorus penarius*
- *Hygrophorus russula*
- *Lactarius deliciosus*
- *Lactarius salmonicolor*
- *Lactarius sanguifluus*
- *Leccinum* (tutte le specie)
- *Lentinus edodes*
- *Macrolepiota procera*
- *Morchella* (tutte le specie)
- *Pleurotus cornucopiae*
- *Pleurotus eryngii*
- *Pleurotus eryngii* var. *ferulae*
- *Pleurotus ostreatus*
- *Pholiota mutabilis*
- *Pholiota nameko mutabilis*
- *Russula aurata*
- *Russula cyanoxantha*
- *Russula delica*
- *Russula vesca*

- *Russula virescens*
- *Stropharia Rugosoannulata*
- *Tricholoma acerbum*
- *Tricholoma atosquamosum*
- *Tricholoma columbetta*
- *Tricholoma equestre*
- *Tricholoma georgii*
- *Tricholoma imbricatum*
- *Tricholoma orirubens*
- *Tricholoma portentoso*
- *Tricholoma scalpturatum*
- *Volvariella esculenta*
- *Volvariella valvacea*